

[**FORMAZIONE DIISOCIANATI**](https://www.cpt.mc.it/index.php/formazione-specifica/formazione-diisocianati)

**OBBLIGO  Formativo Diisocianati**

I diisocianati sono componenti chimici utilizzati in quanto tali, come costituenti di altre sostanze o in miscele per usi industriali e professionali, in un’ampia gamma di applicazioni e settori.  Secondo quanto previsto dal Regolamento Reach e dal D. Lgs.81/2008 circa l’obbligo di formazione sul rischio di esposizione ad agenti chimici, le imprese edili che utilizzano schiume, sigillanti e rivestimenti contenenti diisocianati devono far svolgere a tutti i lavoratori (compresi i preposti,) **entro il 24 agosto 2023**, la formazione prevista dall’allegato XVII del Regolamento a seconda dell’uso che fanno della sostanza (punto 4, lettere a), b), c).

**Destinatari**Tutti i lavoratori (anche autonomi) che manipolano **diisocianati** in quanto tali, come costituenti di altre sostanze o in miscele per usi industriali e professionali o che sono incaricati della supervisione di tali compiti (preposti).

**Normativa**
Regolamento UE n. 1149/2020
Allegato XVII REACH  -  Regolamento CE n. 1907/2006
D. Lgs 81/08  art. 37 e Titolo IX

**Durata**

Ferma restando la valutazione da parte del datore di lavoro riguardo all’uso delle sostanze contenenti diisocianati e al relativo aggiornamento del DVR, le imprese edili possono adempiere all’obbligo formativo frequentando corsi di  livello intermedio, corrispondenti al punto 5 lettere a) e b)dell’allegato alla restrizione REACH del 3 agosto 2020.

Nello specifico, i corsi attivati dal CPT hanno una durata di 4 ore e comprendono:
- la formazione di livello generale e
- la formazione di livello intermedio